

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **Principi generali**

**Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche**

**Art. 2 - Destinatari**

**Art. 3 - Gruppo di lavoro**

**Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo**

**Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

**Art. 6 - Centrali di committenza**

**Art. 7 - Quota del 20 per cento**

### **CAPO II**

#### **Incentivo per lavori**

**Art. 8 - Graduazione della misura incentivante**

**Art. 9 - Disciplina delle varianti**

**Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

### **CAPO III**

#### **Incentivo per acquisizione di servizi e forniture**

**Art. 11 - Graduazione della misura incentivante**

**Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

### **CAPO IV**

#### **Norme comuni**

**Art. 13 - Principi in materia di valutazione**

**Art. 14 - Attività articolate e singole**

**Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività**

**Art. 16 - Attività del personale dirigenziale**

**Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi**

**Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo**

**Art. 19 - Informazione e confronto**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (qualora non nominato è di fatto il responsabile dell'area tecnica).

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

1. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
2. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

## **Art. 2 – Destinatari**

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

## **Art. 3 – Gruppo di lavoro**

In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

## **Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo**

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

## **Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

1. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
2. gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
3. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
4. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
5. i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

## **Art. 6 – Centrali di committenza**

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

## **Art. 7 – Quota del 20 per cento**

La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:

1. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
2. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
3. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

1. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
2. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
3. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

1. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
2. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; 3. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI**

### **Art. 8 – Graduazione della misura incentivante**

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<b>Importo lavori posta a base di gara</b>	<b>Percentuale (%)</b>
fino a euro 1.000.000,00	2%
>1.000.000,00 < 2.000.000,00	1%

oltre 2.000.000,00	0.6%
--------------------	------

## Art. 9 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

## Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	40
Programmazione della spesa per investimenti	4
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	6
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3
Redazione del progetto esecutivo	3
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	17

Predisposizione dei documenti di gara	8
Direzione dei lavori e Regolare Esecuzione	15
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	1
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	1

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

### **CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE Art. 11 – Graduazione della misura incentivante**

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
fino a euro 800.000,00	2%
oltre 800.000,00	1%

Gli incentivi per le concessioni e gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, qualora non nominato di fatto è il responsabile del settore.

## **Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro**

I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile unico del procedimento	40
Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento	5
Redazione del progetto e Predisposizione dei documenti di gara	15
Direzione dell’esecuzione e regolare esecuzione	40

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## **CAPO IV – NORME COMUNI Art. 13 – Principi in materia di valutazione**

L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

1. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
2. della completezza e della conformità dell’attività svolta rispetto a quanto assegnato;
3. della competenza e professionalità dimostrate;
4. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l’economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

## **Art. 14 – Attività articolate e singole**

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

## **Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività**

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

## **Art. 16 – Attività del personale EQ**

L'Organigramma dell'Ente ed il Regolamento comunale vigente non prevedono dirigenti ma solo posizioni organizzative che svolgono funzioni dirigenziali.

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Il personale di categoria con attribuzione della posizione organizzativa non è parificato al personale con qualifica dirigenziale, atteso che tale qualifica è accessibile solo mediante concorso (peraltro il comma 1, lett. h, dell'art. 18 del CCNL 21 maggio 2018, tra i compensi aggiuntivi erogabili ai titolari di posizione organizzativa ha previsto espressamente, anche quelli di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che al comma 3 ha introdotto l'esclusione dell'incentivo per il personale con qualifica dirigenziale).

## **Art. 17 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l’incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella “A”.

Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all’ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella “A”.

Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella “A”.

<b>TABELLA A</b>		
<b>Tipologia di incremento</b>	<b>Misura dell’incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
1 – Tempi di esecuzione	Dal 30% al 70% del tempo contrattuale	10%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	25%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	50%
2 – Costi di realizzazione	Dal 30% al 70% dell’importo contrattuale	10%
	Dal 70% al 100% dell’importo contrattuale	25%

Oltre il 100% dell'importo contrattuale	50%
---	-----

## **Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo**

Tutte le somme sono liquidate detraendo preventivamente la parte destinata all'assolvimento degli obblighi previdenziali e contributivi.

La liquidazione dell'incentivo avviene a cura del Responsabile del Servizio Personale, sulla base dei criteri prefissati, della tipologia progettuale, dell'apporto di ciascuno, in base alla disposizione del Responsabile del Settore competente.

Ai fini della corresponsione dell'incentivo, la disposizione del Responsabile del Settore competente deve essere preventivamente trasmessa e approvata dal Segretario Generale.

La corresponsione dell'incentivo è disposta previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Responsabile del Settore competente e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 17.

Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Responsabile del Settore competente accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo.

L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti e senza aumento dei costi ovvero qualora la responsabilità dei ritardi o degli aumenti dei costi non sia imputabile ai dipendenti incaricati, ed in tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti.

Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi avviene:

- a) per le attività svolte nella fase di verifica ed affidamento, entro sessanta giorni dall'avvenuto affidamento;
- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.

Il Responsabile del Settore competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi 45 giorni, verificando il rispetto del limite complessivo che può essere maturato nel corso dell'anno di competenza (il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente). Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte.

## **Art. 19 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.